



DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

---

**DETERMINAZIONE**

**n. 41 del 25/07/2024**

**Oggetto:** DTE - PUBBLICAZIONE VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 6\_2024 SEDUTA DEL 19 LUGLIO 2024 E DELIBERA N 5\_2024 DEL CDA APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI PER GLI ENTI COLLOCATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.155 DEL 06\_02\_2023 -

IL DIRETTORE

Premesso:

- che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica - Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)”, disciplina l’organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e all’art. 12 prevede l’istituzione delle aree vaste a destinazione turistica;
- Che con DGR n. 595/2017 si istituisce l’area vasta a finalità turistica e la Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia) e si approva il relativo Statuto, successivamente integrato e modificato dall’assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017

Visto:

- lo statuto dell’Ente;
- il verbale del Consiglio di Amministrazione della DTEmilìa n. 5 del 7 giugno 2023 che nomina del Direttore, dott. Pierangelo Romersi in qualità di Dirigente a tempo determinato a far tempo dal 1^ luglio 2023;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 114 del 02/07/2024 con il quale si approva la convenzione per la gestione delle attività intercorrenti tra la DTEmilìa e la Provincia di Parma, fino al 30/06/2027;

#### Considerato

- che il giorno 19 luglio 2024, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Destinazione Turistica Emilia;
- che è stato approvato il Verbale n. 6/2024 della seduta;
- che nella medesima seduta è stata approvata la delibera n 5\_2024 “Approvazione dell’Accordo per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici per gli Enti collocati nel territorio della REGIONE EMILIA-ROMAGNA (ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.155 DEL 06/02/2023)”

#### DETERMINA

- di pubblicare il Verbale n. 6/2024 della Seduta del Consiglio di Amministrazione del 19/07/2024;
- di pubblicare la delibera n 5\_2024 “Approvazione dell’Accordo per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici per gli Enti collocati nel territorio della REGIONE EMILIA-ROMAGNA (ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.155 DEL 06/02/2023)”
- di dare mandato agli uffici di Destinazione Turistica Emilia, di dare attuazione a quanto previsto in narrativa;

di pubblicare la presente determinazione avvalendosi della procedura informatizzata della Provincia di Parma, come da convenzione.

Sottoscritta dal Responsabile  
(ROMERSI PIERANGELO)  
con firma digitale



## **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile: ROMERSI PIERANGELO

OGGETTO: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - PUBBLICAZIONE VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 6\_2024 SEDUTA DEL 19 LUGLIO 2024 E DELIBERA N 5\_2024 DEL CDA APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI PER GLI ENTI COLLOCATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.155 DEL 06\_02\_2023 -

Visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile  
ROMERSI PIERANGELO  
(firmato digitalmente)



**Verbale n. 06/2024 della Seduta del Consiglio di Amministrazione  
Venerdì 19 luglio 2024**

L'anno duemila ventiquattro il giorno 19 (diciannove) del mese di luglio alle ore 08:45, previa osservanza di tutte le formalità previste dall'art. 10 dello Statuto, a seguito di convocazione regolarmente recapitata ai componenti mezzo posta elettronica certificata, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Destinazione Turistica "Emilia" (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia).

- Vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 11 del 20/12/2023 con la quale sono stati nominati 7 dei 9 membri del Consiglio di Amministrazione di Emilia per il mandato 2024/2026;
- Vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 01 del 15/01/2024 con la quale sono stati nominati 2 membri del Consiglio di Amministrazione e costituita l'intera compagine per il mandato 2024/2026:
- Considerato che con il medesimo atto dell'Assemblea dei Soci n. 11 del 12/12/2023 è stato nominato tra i membri del CdA, il Presidente dell'Ente nella persona del dott. Simone Fornasari;

Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto, ed oggi presenti:

<b>Composizione CdA</b>	<b>Nome Cognome</b>	<b>Presenti</b>
Piacenza	Simone Fornasari – Presidente	X
	Gianluca Argellati	X
	Giulia Monteleone	X
Parma	Lorenzo Lavagetto – Vice Presidente	X
	Francesco Mariani	X
	Giulia Chiussi	X
Reggio Emilia	Annalisa Rabitti	
	Enrico Ferretti	X
	Ivano Pavesi	

Presente il Coordinatore della Cabina di Regia, Dott. Stefano Cantoni, invitato permanente alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Partecipa alla seduta in veste di uditore il Sig. Fiorello Tagliavini, Assessore al Turismo del Comune di Guastalla.

La seduta si svolge on line:

E' presente il Direttore di Emilia dott. Pierangelo Romersi.

In esecuzione dell'art. 10 dello Statuto e verificato il numero dei presenti, il Presidente Simone Fornasari avvia la seduta.

Il Presidente informa i presenti che i Consiglieri, Annalisa Rabitti (Comune di Reggio Emilia) ed Ivano Pavesi (Comune di Guastalla) in data rispettivamente 16 e 17 luglio u.s., hanno rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione di Emilia in quanto, in seguito alle ultime consultazioni elettorali sono si trovano più direttamente coinvolti in attività inerenti al turismo.

Si è provveduto ad informare il Presidente della Provincia di Reggio Emilia chiedendogli inoltre di individuare i nominativi di due amministratori che saranno proposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci per ristabilire la compagine territoriale.

#### **Punto n. 1 all'odg: Variazione di Bilancio 2024.**

Il Direttore riprende quanto già anticipato nella scorsa seduta del CdA, durante la quale il Presidente informava che in fase di assestamento di Bilancio la Regione Emilia-Romagna metteva a disposizione delle Destinazioni Turistiche 400.000 euro per le attività di promo commercializzazione e cioè attività di comunicazione e di promozione.

E' arrivata ad Emilia la comunicazione ufficiale di concessione di 200.000 euro a Emilia (100.000 euro a ciascuna delle altre due destinazioni).

Sono risorse che permettono di programmare azioni a partire dal prossimo mese di Settembre.

A partire dal prossimo mese di ottobre prenderà servizio la nuova dipendente di Emilia (assunta tramite mobilità volontaria tra Enti) che dal 1 ottobre al 31 dicembre e per due giorni alla settimana, presterà servizio condiviso con il Comune di Reggio Emilia, per permettere il passaggio di consegne all'interno del Comune di provenienza.

Si propongono pertanto le seguenti variazioni di bilancio:

Parte in entrata:

- in aumento per € 200.000,00 per incamerare il contributo aggiuntivo straordinario assegnato alla Destinazione Turistica Emilia con Delibera di Giunta Regionale Num. 1513 del 08/07/2024 per la realizzazione dei Programmi di Promo-commercializzazione turistica (P.P.C.T.) delle destinazioni turistiche;
- in aumento di € 6.000,00 sul capitolo di entrata 20004 / 0 Trasferimenti da altri enti pubblici per incamerare il rimborso che il Comune di Reggio Emilia erogherà per utilizzo condiviso della dipendente che verrà assegnata a Destinazione

Parte spesa:

- in aumento per € 3.000,00 sul capitolo 110005 / 0 Oneri IRAP per fronteggiare le spese necessarie;
- in aumento per € 3.000,00 sul capitolo 10022 / 0 Spese per trasferte per fronteggiare le spese necessarie;
- in aumento per € 50.000,00 sul capitolo 10066/0 Promozione del Territorio, per attuare la nuova fase del piano di promo commercializzazione 2024.;
- in aumento per € 150.000,00 sul capitolo 10067 / 0 Servizi per la comunicazione turistica per la nuova fase del piano di promo commercializzazione 2024.;

È inoltre necessaria una variazione in aumento delle partite di giro sia in entrata che in uscita per far fronte alle ritenute e ai versamenti dei contributi fiscali e previdenziali relativi agli stipendi.

In merito ai 200.000 euro in Entrata della Regione si propone in particolare:

- Euro 50.000,00 Promozione del territorio: si intende rafforzare la proposta Bike sul territorio sia a livello esperienziale che di servizi turistici offerti individuando un tour operator specializzato. Si intende aderire al progetto Bike Hospitality insieme ai comuni capoluogo e alla Camera di Commercio con un logo che riunisce servizi e strutture. Si propone inoltre di intervenire con un evento diretto a New York e con la promozione di eventi tematici meritevoli che si svolgeranno sul territorio.
- Euro 150.000,00, Comunicazione turistica: si propone di avvalersi dei servizi di STARCOM, il centro media individuato con bando pubblico da APT Servizi. Si metterà in atto nuova campagna digital e social, si propone una nuova campagna di affissioni su Milano e la prosecuzione della campagna riprese per i servizi TV. Si propone di mettere in atto il progetto METEO di Mediaset che va in onda su canale 5 ed Italia 1, e di individuare un influencer-testimonial che racconti il nostro territorio.

*Il Presidente pone in votazione il punto 1 all'odg "Variazioni di Bilancio" che viene approvato all'unanimità dei presenti. La variazione di Bilancio insieme agli equilibri di bilancio verranno portati in approvazione dell'Assemblea dei Soci nella prossima seduta del 24 luglio..*

### **Punto n. 2 all'odg: Indirizzi per la stesura del Piano delle attività turistiche 2025.**

In merito al piano delle attività turistiche 2025, è necessario acquisire alcune indicazioni per permettere agli uffici di predisporre un testo da portare in approvazione. Le quattro schede della Promo commercializzazione che sono quelle approvate nel Bilancio 2024, si propone rimangano le medesime degli anni precedenti; Reti turistiche, Promozione del Territorio, Comunicazione turistica, Fiere e Workshop, delle quali a settembre si affronteranno i contenuti. E' invece necessario iniziare a ragionare e valutare in merito agli indirizzi relativi al PTPL 2025, Ambito 1 (uffici turistici) e Ambito 2 (promozione turistica).

Le disposizioni regionali prevedono che il 2025 il 30% delle risorse di Ambito 1, (totale risorse € 510.000,00) vengano destinati al sostegno dei progetti dei nuovi strumenti di promozione, Welcome room, IAT digitali. Ciò determinerà una sostanziale diminuzione delle risorse da destinare agli IAT e agli IATR, mettendo in difficoltà la gestione degli stessi. Sono già state avanzate osservazioni in merito alla Regione Emilia-Romagna.

In merito all'Ambito 2 si ritiene necessario valutare se confermare o rivedere i 6 progetti tematici trasversali attualmente presenti e attivi da tre anni: Bike (capofila il Comune di Parma), Cammini (Capofila il Comune di Fidenza), Wine (Capofila la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini), Grande Fiume (capofila l'Unione Bassa Reggiana), Sport/Golf (capofila il Comune di Salsomaggiore Terme) e Castelli (Capofila il Comune di Piacenza) Ogni progetto riceve 30.000 euro a fronte di almeno 50.000 euro di spesa.

*Sentiti i consiglieri presenti il direttore propone di sottoporre la questione delle risorse di Ambito 1 e della riserva della percentuale alle nuove forme, alla attenzione dell'Assemblea dei Soci al fine di condividere l'invio di una comunicazione corale chiedendo indicazioni e chiarimenti alla Regione Emilia-Romagna.*

### **Punto n. 3 all'odg: PARER – polo archivistico regionale: adesione e approvazione della convenzione per la conservazione dei documenti informatici.**

Come noto Emilia, essendo la sede legale presso la Provincia di Parma, si avvale delle procedure informatiche della stessa che a sua volta, si avvale per la conservazione dei documenti informatici, della conservatoria Regionale. Ai fine dell'adeguamento delle norme, è necessario che Emilia approvi direttamente una convenzione con la Regione Emilia-Romagna che svolge il ruolo di soggetto conservatore. La convenzione con valenza decennale e a titolo gratuito si propone venga sottoscritta dal Direttore Romersi.

*Il Consiglio approva la stipula della convenzione con la Regione Emilia-Romagna e da mandato al Direttore Romersi per gli adempimenti amministrativi.*

**Punto n. 4 all'odg: Varie ed eventuali.**

Sono pervenute ad Emilia alcune richieste di patrocinio, in particolare:

- Il Comune di Castellarano organizza con cadenza annuale o semestrale dal 2017, la manifestazione florovivaistica Borgo Plantarum. L'edizione autunnale in programma il 14 e il 15 settembre p.v. si svolgerà presso il Borgo Antico le Viole.
- Il Comune di Fidenza chiede il patrocinio alla manifestazione "Gran Fiera di Borgo San Donnino2024 Borgofood – Camminare la Terra" che si terrà a Fidenza dal 4 al 13 ottobre p.s.. La manifestazione grazie all'introduzione dell'evento BorgoFood lanciato dal 2015 è divenuto il terno appuntamento più importante della provincia per numero presenze sul tema Alimentare.
- Il Comune di Salsomaggiore, chiede il patrocinio per l'evento "#masterclass, programmato per giovedì 19 settembre 2024. Si tratta di un evento itinerante con finalità sia formative che informative rivolto alla filiera integrata del turismo nonché agli studenti delle scuole, degli istituti alberghieri e della università. Data la rilevanza dell'evento si propone che lo stesso possa rientrare tra le azioni di promozione territoriale.

*Il Consiglio approva quanto esposto dal Direttore.*

Il Presidente esauriti i punti all'odg, ringrazia i presenti e chiude la seduta alle ore 12:30.

Verbale n. 06/2024 del 19 luglio 2024

Il Presidente  
Simone Fornasari



DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ATTO N. 05/2024 DEL 19 LUGLIO 2024

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA – APPROVAZIONE DELL’ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI PER GLI ENTI COLLOCATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.155 DEL 06/02/2023)

IL CONSIGLIO

Premesso:

- che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica - Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)”, disciplina l’organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e all’art. 12 prevede l’istituzione delle aree vaste a destinazione turistica;
- che con DGR n. 595/2017 si istituisce l’area vasta a finalità turistica e la Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), Ente pubblico strumentale degli Enti locali approvandone il relativo Statuto, successivamente integrato e modificato dall’assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e successive modifiche ed integrazioni, ha dettato norme per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, individuando l’archivio quale bene culturale di interesse pubblico e la conservazione dei documenti e degli archivi, nella loro organicità, una funzione di carattere istituzionale ed un precetto normativo;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 avente ad oggetto “Codice dell’Amministrazione digitale”, all’art. 43 stabilisce che “I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento,(...)sono conservati in modo permanente con modalità digitali” e a seguito delle modifiche di cui al Decreto-Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, ha disposto, all’articolo 34, comma 1-bis, che le Pubbliche Amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici:
  - a) all’interno della propria struttura organizzativa;

- b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee Guida di cui all'art. 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione;
- con deliberazione della Giunta regionale n.155 del 06/02/2023 è stata aggiornata la disciplina per lo svolgimento delle funzioni di archiviazione e conservazione dei documenti informatici di cui all'art. 2, comma 4 bis, della l.r. n. 11/2004;

Dato atto che:

- la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione della Giunta Regionale N.155 del 06/02/2023, ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione medesima e gli Enti locali dell'Emilia-Romagna, le loro forme associate, per la costituzione della "Community Network Emilia-Romagna".
- si rende pertanto opportuno contribuire all'implementazione della sopraccitata Convenzione, anche ai fini della costituzione dell'aggregazione - ex art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - denominata "Community Network Emilia-Romagna" per realizzare le finalità descritte nella Convenzione medesima, con specifico riferimento alle iniziative correlate alla gestione documentale e alla conservazione digitale dei documenti informatici;

Considerato che:

- ai sensi dell'Art 15 della L.241/1990 e s.m.i. "le pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- ciascuna delle Parti contraenti ritiene perciò utile disciplinare le relazioni reciprocamente intercorrenti in un quadro coordinato e coerente di rapporti interistituzionali, assicurando la necessaria semplificazione della relativa attività e l'ottimale perseguimento dei reciproci compiti istituzionali anche nei rapporti con gli Enti produttori;
- è pertanto interesse della Destinazione Turistica Emilia di avvalersi della Regione Emilia-Romagna per la conservazione digitale dei documenti, quale soggetto in grado di fornire idonee garanzie di sicurezza ed efficacia e che dispone della strumentazione tecnica necessaria e di personale adeguato allo scopo, stipulando apposita convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f bis, della L.R. 29/1995, come modificata dalla L.R. 17/2008;

Acquisito il parere favorevole del Direttore di Destinazione Turistica Emilia in ordine alla

regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che nessun onere risulta a carico della Destinazione Turistica Emilia, essendo gratuita la fornitura dei servizi offerti da PARER per tutta la durata della convenzione de qua e cioè fino al 31/12/2033, data in cui decadono gli obblighi reciproci delle parti;

A voti unanimi e palesi, resi ai sensi di legge;

### DELIBERA

- di approvare, per i motivi già esposti e che si richiamano integralmente, lo schema di Convenzione per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;
- di affidare pertanto la conservazione dei propri documenti informatici, nel rispetto delle norme di legge alla Regione Emilia-Romagna, individuandolo come responsabile della conservazione dei documenti trasferiti in base alla presente Convenzione;
- di dare atto che alla sottoscrizione della Convenzione di cui sopra provvederà il Direttore di Destinazione Turistica Emilia;
- di stabilire che la scadenza della Convenzione in parola sia fissata al 31 dicembre 2033, così come previsto dall'art. 9 della Convenzione medesima;
- di dare atto che per tutta la durata della Convenzione di che si tratta, e cioè fino al 31 dicembre 2033, nessuna spesa verrà posta a carico alla Destinazione Turistica Emilia

Il Presidente  
Simone Fornasari

**SCHEMA DI ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI  
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI PER GLI ENTI  
COLLOCATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

*(ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.155*

*DEL 06/02/2023)*

Tra

1. L'Ente DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - C.F. 92192900345 (di seguito anche denominato "Ente produttore") in persona del Direttore Pierangelo Romersi, domiciliato per la carica presso la sede legale di Emilia a Parma in viale Martiri della Libertà, 15, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione n... del....., esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il presente accordo di collaborazione

**e**

2. La Regione Emilia-Romagna (di seguito denominata "Regione"), C.F. 80062590379, Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, in persona della Responsabile del Settore Innovazione digitale, Dati, Tecnologia e Polo Archivistico, Dr.ssa Stefania Papili, domiciliata per la sua carica in Bologna, viale Aldo Moro 52, la quale interviene nel presente atto in forza:

- della deliberazione della Giunta regionale n.155 del 06/02/2023 "Aggiornamento della disciplina per lo svolgimento delle funzioni di archiviazione e conservazione dei documenti informatici di cui all'art. 2, comma 4 bis, della l.r. n. 11/2004", esecutiva ai sensi di legge,
- della determinazione dirigenziale n... del...,

**PREMESSO CHE**

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modifiche ed integrazioni, ha dettato norme per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, individuando l'archivio quale bene culturale di interesse pubblico e la conservazione dei documenti e degli archivi, nella loro organicità, una funzione di carattere istituzionale ed un precetto normativo;

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 avente ad oggetto "Codice dell'Amministrazione digitale", all'art. 43 stabilisce che "I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, (...) sono conservati in modo permanente con modalità digitali" e a seguito delle modifiche di cui al Decreto-Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, ha disposto, all'articolo 34, comma 1-bis, che le Pubbliche Amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici:

- a) all'interno della propria struttura organizzativa;
- b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee Guida di cui all'art. 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di

conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione;

- i Piani Triennali per l'informatica nella P.A. di cui all'art. 14 bis, comma 2, lett. b) del "Codice dell'Amministrazione digitale" dispongono, tra l'altro che:

a. le Pubbliche Amministrazioni conservino a norma i propri documenti informatici e relative aggregazioni, tramite anche accordi di collaborazione tra amministrazioni per la condivisione di infrastrutture comuni dedicate alla conservazione o adesione ai servizi offerti da poli di conservazione;

b. la conservazione digitale si realizza attraverso il ricorso a conservatori accreditati da AgID;

c. la strategia della trasformazione digitale della pubblica amministrazione deve avvenire secondo il principio del "cloud first" nel modello cloud definito;

- AgID ha fissato le nuove regole volte al definitivo superamento della procedura dell'accreditamento dei conservatori mediante l'adozione dei seguenti atti:

- "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici", emanate ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e pubblicate nella G.U. n. 259 del 19 ottobre 2020, la cui entrata in vigore inizialmente prevista in data 7 giugno 2021 è stata posticipata al 1° gennaio 2022;

- "Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione digitale dei documenti informatici", adottato da AGID con determinazione n. 455/2021 del 25 giugno 2021, nel quale sono individuati i requisiti di qualità, sicurezza ed organizzazione che devono possedere i soggetti pubblici e privati ai fini dello svolgimento del servizio di conservazione dei documenti informatici, e si specifica in particolare che, nel caso di erogazione del servizio di conservazione per conto delle P.A., è necessario:

- avvalersi di un sistema assicurati, per quanto in esso conservato, le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità di cui all'art. 44, comma 1ter, del C.A.D.;

- l'iscrizione al Marketplace per i servizi di conservazione al fine di superare la verifica dei requisiti svolta da AGID in sede di affidamento;

- con Legge Regionale 24 maggio 2004, n. 11 recante "Sviluppo regionale della società dell'informazione" e sss.mm.ii.:

- o all'art. 2, comma 4 bis, si è disposto che "La Regione, anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni interessate, favorisce altresì lo sviluppo integrato della conservazione digitale dei documenti informatici e, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, svolge con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici, anche a

rilevanza fiscale, prodotti o ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'art. 19, comma 5, lettera a) nonché, mediante apposita convenzione, anche a titolo oneroso, dei documenti informatici prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all'art. 19, comma 5, lettera b) e da altri soggetti pubblici";

o all'art. 19, comma 5, sono stati individuati i seguenti soggetti rilevanti ai sensi del soprarichiamato art. 2 comma 4 bis, della L.R. n. 11/2004:

- lettera a): la Regione, gli enti e gli organismi regionali, le loro associazioni e consorzi, quali le agenzie, le aziende e gli istituti, anche autonomi, nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, ed inoltre gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti di cui alla presente lettera;
- lettera b): gli Enti locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, quali le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, ed inoltre gli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti e operanti nel territorio regionale;

- o all'art. 16, comma 3, è stato disposto che " I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) sono obbligati ad utilizzare le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici svolte secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4 bis;
- o all'art. 16, comma 4, è stato inoltre stabilito che "I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) hanno la facoltà di utilizzare le funzioni di cui al comma 3;
- per la definizione dei "soggetti pubblici" di cui al citato art. 2, comma 4 bis, della L.R. n. 11/2004 si rimanda a quanto specificato dall'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- dall'assetto organizzativo della Regione Emilia-Romagna risultano attribuiti alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, Settore Innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico, lo svolgimento dei processi di conservazione e di riversamento sostitutivi dei documenti informatici della Regione e degli altri Enti convenzionati o sottoscrittori di accordo, il compito di promuovere l'adesione degli Enti del sistema regionale al Polo archivistico regionale ed il raccordo con analoghe iniziative a livello nazionale ed europeo, nonché di supportare l'azione dei responsabili del protocollo informatico presso gli Enti produttori per la messa a punto degli strumenti archivistici, organizzativi e relativi al software per le esigenze di produzione e conservazione dei documenti informatici, anche per l'adeguamento al sistema di conservazione digitale;

- la Regione Emilia-Romagna è iscritta al Marketplace dei servizi di conservazione ai sensi del regolamento previsto dal sopracitato art. 34, comma 1 bis, lettera b) del D. Lgs. n. 82/2005 ed è pertanto soggetto pubblico che:

- o svolge attività di conservazione dei documenti informatici in quanto possiede i requisiti di qualità, di sicurezza e di organizzazione previsti dalle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici", nonché dal "Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione digitale dei documenti informatici";

- o è qualificata come fornitore di servizi SAAS in qualità di CSP sul "Catalogo dei servizi cloud qualificati per la PA (cloud marketplace nazionale)" per i servizi offerti dal Polo archivistico ed ha acquisito le seguenti certificazioni per il perimetro della conservazione digitale:

- UNI EN ISO 9001:2015 (Qualità);
- ISO/IEC 27001:2013 (Sicurezza) con le estensioni 27017:2015 (Sicurezza per i servizi in cloud) e 27018:2019 (Protezione delle informazioni personali);

- UNI ISO 37001 (Sistemi di gestione anticorruzione);
- o è in grado, relativamente ai servizi offerti, di fornire garanzie sufficienti volte a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dati rispetti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni

in materia (GDPR - D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche)

ed assicuri la tutela degli interessati;

- la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia-Romagna esercita le funzioni di tutela e di vigilanza sugli archivi pubblici e sugli archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;

- il trasferimento di complessi organici di documentazione è soggetto ad autorizzazione della Soprintendenza archivistica, come disposto dal D. Lgs. n. 42/2004, art. 21, comma 1, lettera e);

- le Linee Guida pubblicate da AgId nel maggio 2021 e in vigore dal 1° gennaio 2022 hanno ribadito che il trasferimento a un sistema di conservazione di documenti e aggregazioni documentali informatiche, appartenenti ad archivi pubblici, nel caso di affidamento ad un conservatore esterno è assoggettato all'obbligo di autorizzazione di cui all'art. 21 del Codice dei Beni Culturali (D.lgs. n. 42/2004);

- per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004 può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato;

- è stato pertanto sottoscritto tra l'IBACN e la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia-Romagna in data 10 aprile 2017 registrato al n. RPI/2017/21 del 18/04/2017 l'Accordo di collaborazione

avente a oggetto la semplificazione dell'iter autorizzatorio previsto in materia di archivi pubblici, ai sensi dei soprarichiamati artt. 21 e 24 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii., in riferimento agli Enti produttori operanti nel territorio regionale che sottoscrivono l'accordo previsto dall'art. 2, comma 4 bis, della L.R. n. 11/2004, il quale stabilisce espressamente all'art. 5 "Durata e decorrenza dell'Accordo" che: "il presente Accordo ha validità dalla data della sottoscrizione sino al 31 dicembre 2033";

- la Regione, ai sensi di quanto disposto dal soprarichiamato art. 2, comma 5, della L.R. n. 7/2020 soprarichiamata, è subentrata nell'accordo suddetto sottoscritto tra l'IBACN e la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia-Romagna;

#### **VISTI**

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) ed il D. Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e, in particolare:

- o l'art. 2 sexies, comma 2, lett. cc) in forza del quale si considera rilevante l'interesse pubblico (art. 9, paragrafo 2, lett. j) del GDPR) relativo a trattamenti effettuati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione di documenti detenuti negli archivi storici degli enti pubblici;
- o gli artt. 97 e 99 che consentono il trattamento dei dati personali ai fini di archiviazione nel pubblico interesse (art. 89 del GDPR) mediante deroghe sia rispetto ai tempi di

trattamento [...anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati], sia in ordine ai diritti di cui agli artt. 15, 16, 18, 19, 20 e 21 del GDPR, previa adozione di misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati;

- il Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni possano utilizzare lo strumento dell'accordo per finalità di reciproca collaborazione, su attività di interesse comune nel perseguimento del fine pubblico;

#### **CONSIDERATO**

- che l'Ente produttore è da tempo impegnato nella progressiva digitalizzazione dei documenti e intende organizzare in modo efficace e a lungo termine la loro conservazione, ma ritiene non economico dotarsi autonomamente delle complesse strutture per una conservazione a lungo termine dei documenti informatici;
- che è pertanto interesse dell'Ente produttore avvalersi della Regione Emilia-Romagna per la conservazione digitale dei documenti, quale soggetto in grado di fornire idonee garanzie di sicurezza ed efficacia e che dispone della strumentazione tecnica necessaria e di personale adeguato allo scopo, stipulando apposito accordo ai sensi dei soprarichiamati art. 2 comma 4 bis, e dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 11/2004.
- che il presente accordo è coerente con lo schema di Convenzione di cui all'art. 1 comma 2 dell'Accordo sottoscritto tra l'IBACN e la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia-Romagna in data 10 aprile 2017 registrato al n. RPI/2017/21 del 18/04/2017 a cui sono state apportate modifiche non sostanziali necessarie per aggiornamento di riferimenti normativi o organizzativi in premessa.

**Tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 (Oggetto)**

1. L'Ente produttore affida alla Regione la conservazione dei propri documenti informatici e delle loro aggregazioni documentali

informatiche con i metadati a essi associati individuandola ai sensi dell'art. 34, comma 1 bis, lett. b) del D. Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" quale soggetto pubblico in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici ed iscritto al Marketplace dei servizi di conservazione come previsto dal citato regolamento.

2. L'attività di conservazione svolta dalla Regione si ispira ai principi indicati dall'art. 29 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", di coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, e manutenzione, e si ritiene in grado di soddisfare gli obblighi in capo all'Ente produttore di conservazione di documenti informatici e in prospettiva di conservazione e ordinamento dell'archivio nella sua organicità.

3. La Regione, nel rispetto delle norme di legge, è individuata come conservatore degli oggetti digitali trasferiti in base al presente accordo.

4. L'Ente produttore può inoltre affidare alla Regione altri oggetti informatici, frutto di attività di digitalizzazione.

#### **Art. 2 (Finalità)**

1. Il presente accordo ha le seguenti finalità:

- creare le condizioni giuridico-organizzative per la conservazione dei documenti informatici con le loro aggregazioni e metadati, nel rispetto delle finalità istituzionali degli Enti;

- garantire economicità, efficienza ed efficacia alla funzione di conservazione dei documenti informatici con le loro aggregazioni e metadati;

- garantire una elevata qualità nella fornitura del servizio anche a favore di eventuali utenti esterni per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e del Regolamento (UE) 2016/679 c.d. GDPR o, in futuro, per ricerche storiche.

2. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si prefiggono l'obiettivo comune di contribuire allo sviluppo di un sistema integrato per la creazione di un circuito virtuoso tra pubbliche amministrazioni che permetta un'evoluzione di conoscenze e sistemi specifici per la conservazione digitale dei documenti e degli archivi informatici anche in relazione al modello di riferimento definito da AGID per i poli di conservazione.

3. Le parti intendono attuare una collaborazione concreta e nell'interesse comune, che porti a un risparmio dei costi di gestione, a garantire economicità, efficienza ed efficacia alla funzione di conservazione dei documenti informatici, a un aumento della quantità, qualità e fruibilità dei servizi, a un aumento del livello di sicurezza attuato nella elaborazione di dati ed informazioni e concordano di sviluppare e gestire nelle forme della cooperazione orizzontale l'attività di potenziamento dell'attuale sistema di conservazione digitale della Regione, con applicazione alla conservazione dei

documenti digitali e delle aggregazioni archivistiche gestite dall'Ente produttore.

## **CAPO II**

### **FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ**

#### **Art. 3 (Obblighi delle Parti)**

1. La Regione si impegna alla conservazione dei documenti trasferiti e ne assume la funzione di responsabile del servizio di conservazione ai sensi della normativa vigente e del Manuale di Conservazione redatto dalla Regione medesima, pubblicato sul sito web istituzionale, nell'Area "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 33/2013, come prescritto dalle succitate Linee Guida AgID (Cap. 1, paragrafo 1.11), garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore nel tempo per i sistemi di conservazione.

2. In particolare, la Regione, in qualità di Conservatore, tramite il responsabile del servizio di conservazione, svolge i compiti individuati dalle lettere da a) a k) nel Cap. 4, paragrafo 4.5, delle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

3. L'Ente produttore si impegna a depositare i documenti informatici e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite dalla Regione, garantendone l'autenticità e l'integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare, garantisce che il trasferimento dei documenti informatici

venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente.

4. L'Ente produttore si impegna a depositare e mantenere aggiornati, nei modi e nelle forme definite dalla Regione, gli strumenti di ricerca e gestione archivistica elaborati a supporto della formazione dei documenti e della tenuta degli archivi.

5. L'Ente produttore mantiene la titolarità e la proprietà dei documenti depositati e, in ossequio ai disposti di cui alle sopracitate Linee Guida AgID, ha individuato il Direttore Pierangelo Romersi nel ruolo di Responsabile della Conservazione, che mantiene la responsabilità giuridica generale sui processi di conservazione. L'eventuale mutamento del responsabile della conservazione designato, deve essere comunicato via posta elettronica certificata al Polo Archivistico della Regione Emilia-Romagna.

6. Entrambe le Parti dichiarano che le attività previste dal presente accordo saranno effettuate nel rispetto dei principi di tutela da parte dello Stato dei beni archivistici come beni culturali e nel rispetto di quanto stabilito dal Ministero della Cultura (MiC).

#### **Art. 4 (Servizi offerti)**

1. I servizi offerti dalla Regione riguardano la conservazione digitale, la restituzione per la consultazione o l'esibizione dei documenti a fini di accesso o per scopi storici, la consulenza e il supporto tecnico-archivistico.

2. I servizi di conservazione digitale e di restituzione dei documenti a fini di accesso e ricerca saranno erogati in base al Manuale

di conservazione, pubblicato sul sito web istituzionale, nell'Area "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 33/2013, come prescritto dalle succitate Linee Guida AgID (Cap. 1, paragrafo 1.11), redatto dalla Regione e verificato dalla Soprintendenza Archivistica per l'Emilia-Romagna per quanto concerne il rispetto della normativa sulla tutela degli archivi e dei singoli documenti come beni culturali - e sulla base delle specifiche contenute nel Disciplinare Tecnico concordato tra le Parti sulla base di uno schema generale definito in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per l'Emilia-Romagna.

3. Il Disciplinare Tecnico è un documento informatico reso disponibile tramite il sistema di conservazione e riporta le specifiche operative e le modalità di descrizione e di versamento nel sistema di conservazione digitale delle tipologie di documenti oggetto di conservazione e contiene inoltre l'individuazione dei referenti e responsabili di riferimento delle parti per l'erogazione delle funzioni. Il documento viene aggiornato in caso di variazioni nelle modalità di erogazione dei servizi, anche a seguito di eventuali modifiche normative ed è consultabile in ogni momento dall'Ente produttore nella versione aggiornata tramite il sistema di conservazione.

4. Viene garantita la restituzione in ogni momento dei documenti trasferiti e conservati presso la Regione e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi,

fornendo gli elementi necessari per valutare l'autenticità e la validità giuridica degli stessi.

5. La Regione si impegna ad adeguare il servizio di conservazione alle future modifiche normative.

6. Il servizio di conservazione è finalizzato alla conservazione dei documenti informatici e delle loro aggregazioni documentali con i metadati a essi associati, garantendo il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, accessibilità, riproducibilità e intelligibilità all'interno del contesto proprio di produzione e archiviazione e preservando il vincolo originario per mantenere l'archivio nella sua organicità.

7. La Regione garantisce la gestione e l'accesso agli oggetti conservati secondo le norme vigenti in tema di tutela dei beni culturali e dei dati personali, garantendo l'effettiva attuazione di eventuali procedure di selezione e scarto predisposte dall'Ente produttore e approvate dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia-Romagna.

8. Nella prospettiva della costituzione e accrescimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa, dell'archivio storico dell'Ente produttore, la Regione provvederà - sulla base di specifico progetto da concordare con l'Ente produttore e con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia-Romagna - all'inventariazione del patrimonio documentario digitale conservato, prevedendo gli opportuni

collegamenti logici e descrittivi tra documentazione informatica e documentazione cartacea.

9. La Regione in accordo con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia-Romagna, su richiesta dell'Ente produttore, provvederà a erogare servizi di supporto tecnico-archivistico strettamente correlati ai servizi di conservazione quali:

a. supporto nella redazione e nell'applicazione degli strumenti di gestione archivistica (titolario, massimario di scarto, manuale di gestione, piano di conservazione);

b. consulenza per la re-ingegnerizzazione dei sistemi di gestione degli archivi correnti (flussi documentali, modalità di comunicazione, diritti di accesso e di visibilità, ecc.);

c. supporto nell'ordinamento e descrizione degli archivi;

d. formazione/addestramento archivistico dei responsabili del Protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi, nonché degli operatori tecnici in relazione alle attività connesse ai servizi forniti dal Polo Archivistico dell'Emilia-Romagna;

e. supporto tecnico informatico sui formati digitali e l'utilizzo della firma digitale.

**Art. 5 (Accesso ai documenti conservati presso Regione)**

1. L'accesso ai documenti conservati presso la Regione avviene con i medesimi tempi e modalità previsti per i documenti conservati presso l'Ente produttore, che mantiene la responsabilità del procedimento ai sensi del regolamento adottato per l'accesso ai documenti amministrativi e delle norme sull'accesso vigenti nel tempo.

2. Qualora la domanda di accesso venga presentata alla Regione, quest'ultima provvederà a trasmetterla immediatamente all'Ente produttore. La Regione è tenuta a fornire la propria collaborazione, se necessario, per il pieno rispetto dei tempi e delle modalità di accesso previste dalle norme.

3. La Regione qualora venga richiesto dall'Ente produttore, può consentire direttamente l'accesso a documenti soggetti a obblighi di pubblicazione, nel rispetto della normativa vigente.

4. Possono essere stipulati appositi accordi operativi fra i responsabili delle Parti del presente accordo per definire con maggior dettaglio modalità e obblighi reciproci, in particolare per quanto riguarda l'eventuale produzione di copie conformi cartacee, nel rispetto del principio per cui la copia conforme cartacea viene effettuata, se richiesta, dal soggetto che stampa il documento cartaceo traendolo dall'originale informatico.

### **CAPO III**

#### **RAPPORTI TRA LE PARTI**

##### **Art. 6 (Strumenti di consultazione e controllo)**

1. La Regione consente all'Ente produttore l'accesso ai propri sistemi per verificare il corretto svolgimento dell'attività di conservazione e per consultare ed eventualmente estrarre i documenti depositati e le prove di conservazione, secondo le modalità indicate nel Manuale di conservazione.

2. L'Ente produttore concorda con la Regione i nominativi e le funzioni del personale abilitato allo svolgimento della funzione di cui al comma 1.

3. La Regione consente alla Soprintendenza Archivistica e bibliografica dell'Emilia-Romagna l'accesso ai propri sistemi per rendere possibile e operativo lo svolgimento della funzione di vigilanza e tutela prevista dalla legge ed effettuare le opportune verifiche sul corretto svolgimento dell'attività di conservazione.

#### **Art. 7 (Oneri a carico delle Parti)**

1. In considerazione delle finalità perseguite, così come specificate all'art. 2, la Regione sostiene integralmente gli oneri connessi all'erogazione del servizio oggetto del presente accordo e l'Ente produttore ne fruisce gratuitamente.

2. Non sono previsti altri oneri a carico delle Parti per il periodo di durata del presente accordo.

#### **Art. 8 (Trattamento dei dati personali)**

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 44, comma 1-bis, del Codice dell'Amministrazione digitale, il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all'articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza.

2. L'Ente produttore è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti dallo stesso prodotti. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di cui al precedente art. 4 e in virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato per disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679, del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e di ogni altra normativa applicabile.

3. La Regione accetta e si impegna, nel trattamento dei suddetti dati, ad attenersi alle istruzioni e a svolgere i compiti indicati dall'Ente produttore nell'**Allegato A** al presente accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

4. Alla scadenza naturale del presente Accordo o comunque alla sua conclusione a seguito di cessazione anticipata, la Regione, tramite il Polo Archivistico, solo al termine della restituzione dei documenti conservati e solo dopo le opportune verifiche sulla sua corretta esecuzione - effettuate da entrambe le Parti e svolte di concerto tra le stesse - provvederà alla cancellazione dal proprio sistema di conservazione di tutti gli oggetti di conservazione precedentemente depositati dall'Ente produttore, dandone apposita comunicazione formale. Fino alla data di tale comunicazione la Regione continuerà ad operare come responsabile del trattamento.

**Art. 9 (Decorrenza e durata dell'accordo)**

1. La scadenza del presente accordo è fissata al 31 dicembre 2033.
2. La decorrenza del presente accordo è fissata dalla data della sua sottoscrizione, fermo restando quanto previsto per le date di effettiva attivazione dei servizi al successivo comma 4.
3. Ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 il presente accordo si considera sottoscritto dalla data di registrazione nel repertorio della Regione (RPI) dell'originale dell'atto completo delle firme digitali delle due parti.
4. Le date di effettiva attivazione dei servizi di conservazione delle diverse tipologie di documenti informatici sono concordate tra le Parti.

#### **Art. 10 (Recesso)**

1. È sempre possibile il recesso dal presente accordo su richiesta di una delle Parti, informata la Soprintendenza Archivistica e bibliografica dell'Emilia-Romagna.
2. Il recesso avrà effetto decorsi novanta giorni dalla comunicazione. In tal caso, la Regione è tenuta a riversare i documenti conservati, con i metadati a essi associati e le eventuali aggregazioni documentali informatiche con tutte le prove dei processi di conservazione nel sistema indicato dall'Ente produttore, secondo le modalità indicate nel Disciplinare Tecnico e quanto contenuto nel Manuale di Conservazione nei tempi concordati tra le Parti.
3. Nel caso di recesso la Regione è tenuta al mantenimento nel proprio sistema di conservazione dei documenti conservati, con i

metadati a essi associati e le eventuali aggregazioni documentali informatiche con tutte le evidenze dei processi di conservazione fino alla comunicazione di avvenuto recupero totale della documentazione da parte dell'Ente produttore o di avvenuta acquisizione nel sistema di conservazione indicato per subentrare nella conservazione.

4. In caso di recesso, la Regione provvederà solo al termine del riversamento e solo dopo le opportune verifiche - effettuate da entrambe le Parti e svolte di concerto tra le stesse - di corretto svolgimento del riversamento stesso, a rendere indisponibili gli oggetti di conservazione presenti nel proprio sistema.

**Art. 11 (Interpretazione ed esecuzione dell'accordo)**

1. Per le eventuali controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del presente accordo, l'esclusiva competenza è quella del Foro di Bologna. È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

**CAPO IV**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 12 (Disposizioni di rinvio)**

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto dell'accordo stesso.

2. Eventuali modifiche o deroghe all'accordo potranno essere apportate dall'Ente produttore e dalla Regione soltanto con atti aventi le medesime formalità dell'accordo medesimo.

**Art. 13 (Disposizioni fiscali e registrazione)**

1. L'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 642/1972 è stata assolta con contrassegno/i telematico/i come risulta da dichiarazione resa dall'Ente Produttore su modello della Regione Emilia-Romagna, allegato al presente accordo quale parte integrante.

2. Il presente accordo sarà registrato solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e ss.mm.ii., a cura e spese della parte richiedente.

\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto

Per Destinazione Turistica Emilia

Il Direttore

Dr. Pierangelo Romersi

(firmato digitalmente)

Per la Regione Emilia-Romagna

La Responsabile del Settore Innovazione digitale, Dati, Tecnologia e

Polo Archivistico

Dr.ssa Stefania Papili

(firmato digitalmente)

**Schema di Accordo per il trattamento di dati personali**

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del dell'accordo avente ad oggetto la conservazione degli documenti digitali versati dall'Ente produttore, stipulato tra quest'ultimo e la Regione, la quale viene a tal fine designata Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche GDPR).

**1. Premesse**

(A) Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dal Glossario.

(B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679

(D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

(E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento

(UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

**Le Parti convengono quanto segue:**

**1. Descrizione del trattamento**

1.1 Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

*Indicare le finalità del trattamento*

Conservazione dei documenti digitali ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" (C.A.D.) ai fini di archiviazione nel pubblico interesse - art. 34, comma 1 bis, art. 44, comma 1 ter. C.A.D.; Legge Regionale n. 11/2004 - art. 2, comma 4 bis, art. 16 commi 3 e 4, art. 19, comma 5, lett, a) e b); Art. 5, paragrafo 1, lett. b) GDPR

Registrazione nel sistema di conservazione degli utenti indicati dall'Ente produttore (ai sensi dell'art.6 dell'accordo avente ad oggetto la conservazione dei documenti digitali versati dall'Ente produttore)

Miglioramento del servizio di conservazione nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato certificato

Iniziative di divulgazione in relazione alla conservazione documentale  
(ai sensi dell'art. 1 dell'accordo avente ad oggetto la conservazione  
dei documenti digitali versati dall'Ente produttore.

1.2 Dichiarazione del titolare del trattamento in relazione alle  
categorie di interessati i cui dati personali sono trattati:

Personale afferente all'organizzazione dell'Ente produttore da  
abilitare per l'accesso all'archivio dell'Ente stesso (in relazione  
alle abilitazioni specifiche l'Ente invierà apposita richiesta in  
accordo con il personale del Polo archivistico, ai sensi dell'art.6  
dell'accordo avente ad oggetto la conservazione dei documenti digitali  
versati dall'Ente produttore)

Dipendenti/Consulenti

Utenti

Soggetti che ricoprono cariche sociali

Beneficiari o assistiti

Pazienti

Minori

Persone vulnerabili

Migranti

Studenti maggiorenni

Lavoratori

Cittadini

1.3 Dichiarazione del titolare del trattamento in relazione alle  
categorie di dati personali trattati:

Dati personali di natura particolare

Dati personali comuni

Dati personali relativi a condanne penali e reati

**2.       Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni della Giunta  
della Regione Emilia-Romagna**

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 - tratta tali Dati personali solo ai fini di archiviazione nel pubblico interesse degli oggetti digitali versati in conservazione in esecuzione all'Accordo stipulato con l'Ente produttore; gli oggetti digitali versati possono essere utilizzati anche in ambiente di test per consentire lo sviluppo del sistema di conservazione e la correzione di eventuali malfunzionamenti;

2.1.2 - non comunica i Dati personali a soggetti terzi, salvo i casi in cui ciò si renda necessario per adempiere quanto disciplinato nell'Accordo stipulato con l'Ente produttore;

2.1.3 - non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente produttore, neanche per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 - prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente produttore se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente produttore si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 - Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 - procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente produttore dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 - procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente produttore dei dati personali di ogni interessato;

2.2.3 - procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente produttore, nei limiti di cui all'art. 17, paragrafo 3, lettera d) e secondo le deroghe dell'art. 89, paragrafo 3, del GDPR;

2.2.4 - procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente produttore.

2.3 - Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente produttore cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dallo stesso, per consentirgli di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 - Il Responsabile del trattamento, nel rispetto di quanto previsto all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento, deve compilare, tenere aggiornato e, ove richiesto dal Garante per la protezione dei dati personali, esibire un registro delle attività di trattamento svolte per

conto dell'Ente produttore, che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma citata.

2.5 - Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dello svolgimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente produttore intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

### **3. Le misure di sicurezza**

3.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

3.2 - In relazione alla criticità correlata al trattamento in questione il Responsabile del trattamento effettua la valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento.

3.3 - Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistemi non gestiti direttamente dall'Ente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

3.4 - L'Ente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti

ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”.

3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.6 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 paragrafo 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017. Si precisa in merito che il Responsabile del trattamento è in possesso delle certificazioni ISO 9001: 2015, ISO 27001:2017, ISO 27017 e 27018.

3.7 Il Responsabile del trattamento mette in atto le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali in aderenza alle proprie policy pubblicate su Orma, di seguito riportate:

- **Determina n. 83 del 07/01/2021**

Disciplinare tecnico per Amministratori di sistema della Giunta e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna (documento reperibile sul sito della Regione Emilia-Romagna, sezione “Leggi Atti Bandi”, atti della Giunta)

- **Determina n.19293 del 4/11/2020**

Disciplinare per la gestione degli incidenti di sicurezza e data breach (documento reperibile sul sito della Regione Emilia-Romagna, sezione "Leggi Atti Bandi", atti della Giunta)

- **Determina n. 8901 del 6 giugno 2017**

Disciplinare tecnico per utenti dei servizi informativi della Regione Emilia-Romagna: si applica a tutti, dipendenti, fornitori, politici, consulenti, stagisti e tutti coloro che si collegano alla rete regionale e utilizzano i suoi servizi (Giunta, AL, Agenzie regionali). Documento inviato all'Ente produttore.

- **Determina n. 4137 del 28 marzo 2014**

Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta e nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Documento inviato all'Ente produttore.

3.8 Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

#### **4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default**

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 - Il Responsabile del trattamento adotta, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità

del relativo trattamento, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

## **5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione**

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

5.3 - Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nell'Accordo di cui

il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

5.4 - L'Ente produttore provvede in autonomia e sotto la propria responsabilità a designare quali persone autorizzate al trattamento i dipendenti e i collaboratori afferenti alla sua organizzazione che possono avere accesso agli oggetti digitali conservati dal Responsabile del trattamento. Inoltre, l'Ente produttore si impegna a fornire ai propri dipendenti e collaboratori adeguate informazioni relative al trattamento dei loro dati, in particolare con riferimento all'attività di registrazione e trattamento dei log prodotti ogniqualvolta che questi ultimi accedano o modifichino i documenti oggetto di conservazione digitale secondo quanto indicato nell'Accordo stipulato con l'Ente produttore.

5.5 - L'Ente produttore garantisce che i propri dipendenti e collaboratori ricevano la necessaria formazione in materia di protezione dei dati personali, provvedendo altresì a fornire loro istruzioni, sovrintendere e vigilare sull'attuazione delle istruzioni impartite ai fini e nei limiti dell'esecuzione delle attività di trattamento indicate nel presente atto e nell'Accordo.

## **6. Documentazione e rispetto**

6.1 Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

6.2 Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

6.3 Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

6.4 Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

6.5 Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

## **7. Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento di dati personali**

7.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione al Titolare, fornendo allo stesso le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione. I riferimenti degli atti di nomina dei sub-responsabili già individuati risultano disponibili nel portale istituzionale della Regione Emilia-Romagna- area Amministrazione trasparente-sezione relativa a Bandi di gara e contratti.

7.2 L'autorizzazione generale di cui al punto che precede è subordinata al possesso da parte del "sub-responsabile" dei seguenti requisiti:

- a) sede legale in uno degli Stati membri dell'UE
- b) non siano trasferiti i dati in Paesi extra UE
- c) il sub-responsabile è subappaltatore o partner del Responsabile del trattamento sulla base di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
- d) il sub-responsabile sia in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 o, parimenti, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato dello stesso livello del Responsabile del trattamento
- e) i compiti e le responsabilità correlate al trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente siano disciplinate da atto scritto tra Responsabile e Sub-responsabile

7.2 Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

7.3 Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

7.4 Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

7.5 Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

## **8.      Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea**

8.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

## **9.      Assistenza al Titolare del trattamento**

9.1 Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.

9.2 Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.

9.3 Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola che precede, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei

seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:

a) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

b) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;

c) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;

d) gli obblighi di cui all'articolo 32 Regolamento (UE) 2016/679.

#### **10. Notifica di una violazione dei dati personali**

10.1 In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

10.2 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

i. la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

ii. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

iii. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono

fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

10.3 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

## **11. Inosservanza delle clausole e risoluzione**

11.1 Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

11.2 Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

i. il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;

ii. il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;

iii. il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.

11.3 Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma

delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

11.4 Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

## **12. Responsabilità e manleve**

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

### **Allegato 1**

## GLOSSARIO

**"Garante per la protezione dei dati personali"**: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

**"Dati personali "**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

**"GDPR" o "Regolamento"**: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

**"Normativa Applicabile"**: si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali , incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

**"Appendice Security"**: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

**"Reclamo"**: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

**"Titolare del Trattamento"**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

**"Trattamento"**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

**"Responsabile del trattamento"**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

**"Pseudonimizzazione"**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile